

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1876

Roma la questione che si attiene all'organamento, alla vitalità di essa amministrazione o dove entra in causa l'amministrazione stessa?

In questi conflitti s'immagina che l'autorità amministrativa si faccia a piatire contro l'autorità giudiziaria sull'attribuzione spettante all'una od all'altra delle due autorità. E se una questione di tasse si porta alla Cassazione di Roma, come volete non portarvi il conflitto di attribuzione, una volta che questo conflitto si mantiene? Questa mi pare ragione decisiva. E a questa ragione s'aggiunge anche l'altra della necessità della concordia, della necessità di prevenire al possibile le sconcordanze in materia così vitale come è quella che attiene al limite nel quale si debbono contenere le autorità fra le quali è distribuito il potere dalla costituzione.

Mi pare dunque chiara la convenienza, mi pare chiara la legalità dell'emendamento che abbiamo introdotto coll'appendice al nuovo disegno di legge; appendice che ha la sua scusa, lo ripeto ancora, nel fatto sopraggiunto, dal giorno in cui si presentò la relazione dell'onorevole Mancini al giorno in cui si è presentata essa appendice; nell'essersi in questo frattempo, cioè, emanata la legge del 12 dicembre 1875, colla quale s'istituirono le sezioni di Roma. Di questa istituzione in giugno 1875 non esisteva che una proposta portata in discussione e molto combattuta. Io votai contro questo disegno di legge e non me ne vergogno, non esito a dirlo pubblicamente. Se non che la maggioranza di questa Camera lo ha votato, il Senato lo ha votato, il Re l'ha sanzionato, ed ora è legge dello Stato. Io quindi da buon cittadino piego la fronte all'autorità della legge. E allora perchè non profittare di questo istituto per almeno impedire che sconcordanze non avvengano in materia così importante, in materia che attiene all'organamento e alla vita delle autorità costituite nel regno?

Io veramente sono per la terza istanza. Io non ci sono per un tribunale non chiamato a rendere giustizia se non per caso, se non per incidenza, come ebbi l'onore di dire nel mio discorso di sabato. Ma noi abbiamo copiato quest'originale francese, e teniamocelo, ma con trarne tutto il pro, tutto il vantaggio che se ne può ricavare.

Del resto, l'opinione che sostiene quell'istituto è sorretta da considerazioni di molto peso, di molto valore, mi piace soggiungere. Capisco per il primo che, mentre io dico che sono per la terza istanza, ci sono delle ragioni molto poderose anche per quelli che sostengono l'istituto della Cassazione. La ragione, per me, prevalente, la vo' dire, giacchè sono in questa discussione, la ragione, per me, che soverchia tutte le altre per importanza, la è questa:

che col sistema della terza istanza rimaneva l'antico principio che la sentenza nulla non passa mai in cosa giudicata. E della nullità della sentenza, perchè avesse offeso il rito o violata la legge, senza l'istituto della Cassazione, chi conosce, chi la definisce? Sapete come si conosce, come si definisce quando manca l'istituto della Cassazione? Riproponendo nell'esecuzione della sentenza tutte le questioni state per essa decise, riaccendendo la lite, nonostante la sentenza che si dice nulla, perchè ha offeso la legge, epperò senza virtù di passare in cosa giudicata.

Ecco come si faceva negli antichi ordinamenti. E questo era un enorme inconveniente, come un beneficio segnalato è quello che ci rende l'istituto della Cassazione, che disciplina questi giudizi d'annullamento, apponendovi termini e modi, e con pertanto impedire di riproporre nel giudizio esecutivo le questioni state risolte con la causa in merito.

Questo sia detto tra parentesi, perchè in verità non ha molto che fare con la discussione che facciamo.

Chiudiamo dunque la parentesi, e dacchè la Cassazione l'abbiamo, profitiamone. Cassazioni ne abbiamo troppe, ne abbiamo 5; ma per molte materie d'interesse dell'amministrazione, ne abbiamo non più 5 ma una sola! Ora, quando è in causa l'amministrazione nel suo stesso ordinamento; quando è in causa l'amministrazione in confronto dell'autorità giudiziaria e si disputa d'attribuzioni, come volete non chiamare a decidervi questo istituto al quale abbiamo già data l'esclusiva attribuzione di giudicare anche sulle questioni di tasse, anche sulle questioni dell'asse ecclesiastico? Questa è veramente la considerazione che ha commosso la Giunta, nella sua grande maggioranza (perchè essa ha il dispiacere di non avere l'unanimità, il commissario Chiaves essendosi mostrato dissenziente), questa è la ragione per la quale nella sua maggioranza la Commissione ha osato d'introdurre quell'emendamento in un'appendice, la quale, giova ripeterlo, ha una scusa legittima d'essersi presentata. Poichè quell'emendamento non poteva essere portato alla discussione della Camera, senonchè dopo che la legge del 1865 non fosse diventata la legge del 12 dicembre, e quindi non in giugno.

Con ciò mi pare di aver detto anche al di là di quel che avrei dovuto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel dissenso che si manifesta in questa questione, in cui da una parte l'onorevole Franzi propone la soppressione di alcune parole dell'articolo 3, a seguito delle osservazioni nel medesimo senso già fatte dall'onorevole Chiaves, mentre l'opinione contraria è stata